



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Attacchi di panico: ultime sentenze

Autore: Redazione | 14/03/2021



*Nevrosi d'ansia; ricoveri presso unità psichiatriche ospedaliere; violenza del datore di lavoro e successiva azione come transitoria incapacità di intendere e di volere.*

# Claim integratore per favorire il rilassamento psicologico e di benessere mentale

È ingannevole, in quanto in contrasto con l'art. 23 bis CAP, l'asserzione "azione rapida" nella pubblicità di un integratore alimentare indicato per favorire il mantenimento di uno stato di rilassamento psicologico e di benessere mentale, allorché associata a riferimenti espliciti agli attacchi di panico o ansia e, di conseguenza, incompatibile con la funzione di mantenimento della **tranquillità** tipica di integratore, nonché idonea a suggerire un'azione farmacologica immediata all'occorrenza (nello specifico il Giurì ha ritenuto irrilevante la circostanza che il claim fosse posizionato in prossimità dell'immagine del prodotto nella forma in gocce per distinguerne le modalità di assorbimento dall'identico prodotto nella forma in compresse).

**Giurì cod. aut. pubb.ria, 05/05/2020, n.17**

È legittimo l'utilizzo del claim "E l'attacco non ti fa più paura" nella presentazione di un integratore alimentare a base di sostanze vegetali indicato per favorire il **mantenimento di uno stato di rilassamento psicologico e di benessere mentale** nella misura in cui, dal contesto complessivo del messaggio - caratterizzato dalla presenza di termini quali "calma", e "serenità" e da una parte iconografica evocativa di uno stato di rilassamento permanente - la **rimozione del timore di attacchi di panico e di ansia** improvvisi non venga configurata come un effetto dell'assunzione di un farmaco, ma come conseguenza del mantenimento di uno stato di fisiologico benessere, logicamente opposto ad una situazione patologica anche momentanea.

**Giurì cod. aut. pubb.ria, 05/05/2020, n.17**

# Comportamento aziendale ai danni di altro lavoratore

E' legittimo lo sciopero proclamato dai lavoratori come astensione collettiva dal lavoro per adesione con avallo della rappresentanza sindacale per solidarietà e protesta contro un comportamento aziendale attuato ai danni di altro lavoratore.

(Nel caso di specie una lavoratrice che era stata dichiarata idonea alla mansione specifica con riduzione di un carico di lavoro al 50% trattandosi di soggetto affetto da sclerosi multipla, aveva avuto una accesa discussione con il datore di lavoro a seguito della quale si era sentita male ed era andata in ospedale con una **crisi di attacco di panico**).

**Tribunale Monza sez. lav., 15/01/2020, n.396**

## **Gli attacchi di panico**

In tema di **misure cautelari personali**, ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p. quale condizione per escludere l'applicazione o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, deve essere ravvisabile una situazione nella quale si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il **processo evolutivo-educativo del figlio** (esclusa, nella specie, la concessione dei domiciliari per il padre di una bambina di età inferiore ai 6 anni la cui madre soffriva di uno stato d'ansia di tipo reattivo, atteso che gli attacchi di panico della madre erano stato considerati non gravi, ma solo legati ad una situazione di difficoltà superabile con l'ausilio delle strutture sanitarie e assistenziali).

**Cassazione penale sez. VI, 29/11/2019, n.49121**

## **Stato di necessità e attacco di panico**

L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", postula un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive.

(Nel caso in esame è stata riconosciuta l'esimente dello stato di necessità in relazione a una sanzione per eccesso di velocità in quanto il trasgressore ha dimostrato di essere stata chiamata con urgenza da un medico per raggiungere la sorella in preda a un **attacco di panico**).

**Giudice di pace Monza, 23/02/2006**

# Permesso di soggiorno temporaneo

In tema di concessione di permesso di soggiorno, l'art. 5 comma 6 d.lg. n. 286 del 1998 e succ. modd. tratteggia un'ipotesi atipica di permesso di soggiorno temporaneo che appare svincolata dai presupposti generali poggiando su **esigenze di carattere umanitario** che possono anche essere ricondotte a condizioni di grave pericolo per l'integrità personale – determinate da **situazioni di conflitto politico-militare** o da eventi disastrosi anche di carattere naturale – a supporto delle quali devono militare elementi dotati di una certa **capacità persuasiva** (nel caso di specie, la provenienza del richiedente da un paese attraversato da spinte rivoluzionarie promossi da movimenti contrari al regime dittatoriale, la qualità di studente universitario, la **sintomatologia rappresentata da attacchi di panico** e pavor nocturnus, etc...).

**Tribunale Trapani, 02/10/2007**

## Stati maniacali con sintomi psicotici

Qualora, dopo un breve periodo di normale convivenza coniugale, allietata dalla nascita di una figlia, alla moglie, che dopo avere subito la perdita della madre e scarsamente sorretta e, a suo dire, non aiutata, né confortata dal marito nell'affrontare il lutto subito, abbia cominciato a tenere una condotta irregolare, bizzarra e contraria ai propri doveri coniugali e parentali, accusando, prima, “uno stato di anoressia con depressioni ed attacchi di panico”, e, poi, “uno stato depressivo con disturbo bipolare dell'umore di tipo 2” seguito, dopo una serie di ricoveri presso unità psichiatriche ospedaliere, dalla diagnosi di “disturbo della personalità individuato e definitivo di tipo istrionico, con umore deflesso e viraggio verso stati maniacali con sintomi psicotici”, non può essere addebitata, data la sua condizione patologica, la separazione personale richiesta dal marito; a quest'ultimo, al tempo stesso, data la sua incapacità di attutire e fronteggiare le **criticità patologiche** muliebri — criticità, peraltro, non facili da attutire e fronteggiare anche per la loro imprevedibile non breve durata e gravità, — le sue scarse risorse empatiche ed una innegabile aridità complessiva della sua personalità non consentono, tuttavia, di addebitargli la separazione (peraltro richiesta con addebito da lui e dalla moglie) per avere reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale.

**Tribunale Milano, 02/04/2014**

## **Condizioni fisiche e psichiche del detenuto**

È ammissibile l'istanza con la quale il condannato all'ergastolo cui è stato applicato ex art. 72 c.p. l'isolamento diurno ne chiede la sospensione, vista la sua natura di vera e propria sanzione penale.

Tuttavia, qualora le condizioni fisiche e psichiche del detenuto non siano talmente gravi da rendere assolutamente pregiudizievole il **regime dell'isolamento diurno**, questo non potrà essere sospeso.

(Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto che le patologie da cui il condannato era affetto - attacchi di panico, sindrome depressiva, dislipidemia e cefalee persistenti, non fossero di gravità tale da giustificare la sospensione del regime di isolamento diurno revocabile, in caso di peggioramento, da parte del Magistrato di sorveglianza con provvedimento d'ufficio ex art. 148 c.p.).

**Tribunale Milano, 18/12/2001**

## **Timore per la propria incolumità personale**

In tema di "stalking" di cui all'art. 612 bis c.p., laddove sussiste il **pericolo di reiterazione del reato**, evincibile dalla condotta proterva e violenta durevolmente serbata nei confronti della persona offesa da parte del prevenuto, tale da rivelare il suo carattere facilmente irascibile e l'inesistenza di autocontrollo in occasione dei normali **conflitti interpersonali** che la vita di relazione periodicamente comporta, inducendo nella vittima il timore per la propria incolumità personale, al punto di averle provocato uno stato ansioso con attacchi di panico, l'unica misura in grado di contenere le **esigenze cautelari** è quella della custodia cautelare in carcere, avuto riguardo alle specifiche modalità e circostanze dei fatti ascritti e alla negativa personalità dell'indagato.

In tal caso, la condotta delittuosa realizzata costituisce un elemento specifico particolarmente significativo per valutare proprio la personalità dell'agente,

potendosi quindi attribuire una duplice valenza alle modalità e circostanze del fatto, sia sul piano della gravità del reato che su quello dell'apprezzamento della specifica capacità a delinquere.

**Tribunale Bari sez. uff. indagini prel., 13/04/2015**

## **Sindrome da stato ansioso con attacchi di panico**

L'art. 14 comma 7, d.P.R. n. 122 del 2009, prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, ivi compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, come previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto **limite per assenze documentate e continuative**, comunque, a giudizio del consiglio di classe, non pregiudicanti la possibilità di una valutazione degli alunni interessati: in tale prospettiva può assumere rilievo anche una sindrome da stato ansioso con attacchi di panico, eventualmente riconosciuta quale infermità grave, se ed in quanto produttiva di significative conseguenze invalidanti di non poco rilievo, come nell'ipotesi che si sia consentita all'interessato una deroga rispetto al numero massimo di ore di assenza dalla scuola, previa **certificazione medica attestante la patologia** da cui il medesimo fosse affetto: donde l'illegittimità dei provvedimenti del consiglio di classe (di non ammissione allo scrutinio finale ed alla classe successiva) che, in spregio alle posizioni precedentemente assunte dall'istituzione scolastica, abbiano poi adottato determinazioni radicalmente opposte e contrastanti con detta deroga.

**T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 28/11/2011, n.808**

## **Anomalie psichiche causate da un evento traumatico**

Fra le **anomalie psichiche** che possono rendere incapaci a prestare un valido consenso, si devono annoverare quelle causate da un evento traumatico quale può essere un'improvvisa gravidanza, a causa della quale il soggetto si sente costretto

dalle convenzioni sociali a celebrare il matrimonio. Questa situazione infatti può creare nell'interessata **nevrosi d'ansia**, attacchi di panico ed intenso terrore, che tolgono al consenso la libertà, senza cui non può esserci vero atto umano.

**Sacra Rota, 11/07/1986**

## **Contestazione e dimissioni in preda ad un attacco di panico**

Ciò che individua l'azione è il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda; perciò stante il carattere preclusivo del giudicato in ordine al dedotto e al deducibile, non costituisce azione diversa ed è preclusa dal giudicato quella che consiste in una diversa prospettazione del medesimo fatto qualificato in una precedente azione come violenza del datore di lavoro e nella successiva azione come transitoria incapacità di intendere e di volere (fattispecie nella quale la dipendente asseriva di avere sottoscritto le dimissioni in preda ad un attacco di panico determinato dalla contestazione mossale dal datore di lavoro).

**Pretura Verona, 04/05/1995**